ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CAMPOLONGO MAGGIORE E CAMPAGNA LUPIA
Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

1. Introduzione e Finalità **4**

2. Inclusione scolastica: principi generali e quadro normativo **5**

i. Definizione di inclusione scolastica secondo il Ministero dell'Istruzione 5

ii. Terminologia corrente in ambito di inclusione scolastica 6

iii. Evoluzione del concetto di inclusione rispetto all'integrazione 8

iv. Concetti chiave dell'inclusione scolastica 9

v. Tabella riassuntiva dei riferimenti normativi primari 10

B. AMBITI E MODALITÀ DI INTERVENTO **11**

i. Differenze tra alunni con BES, DSA e disabilità 11

ii. Procedura di valutazione diagnostica e assegnazione risorse 12

iii. Rilevazione Precoce BES/DSA – Scuola Primaria 14

C. AGENZIE EDUCATIVE: RUOLI E SINERGIE **17**

i. I soggetti coinvolti nel percorso di Inclusione Scolastica 17

ii. Sinergie e coordinamento 22

3. Inclusione Alunni con Disabilità – L.104/1992 **23**

A. IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO – GLO **23**

i. Composizione 23

ii. Incontri e partecipazione dei membri 23

iii. Proposta risorse per l'anno successivo 24

B. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI **25**

i. Finalità e riferimenti normativi 25

ii. Modelli e modalità di redazione 25

iii. Tempistiche 25

iv. PEI provvisorio 26

v. Modalità di richiesta copia del PEI 26

C. ALTRE INFORMAZIONI UTILI **27**

i. Patto educativo e riduzione oraria 27

ii. Relazione con gli specialisti e assenze per terapie 27

iii. Partecipazione alle uscite didattiche 28

iv. Impiego dei docenti di sostegno per le supplenze 29

v. Indicazioni per l'Orientamento e la Continuità 30

4. Inclusione Alunni con BES e con DSA **33**

A. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO – PDP **33**

i. Modelli e modulistica 33

ii. Tempistiche e compilazione 33

iii. Strumenti compensativi e misure dispensative 33

iv. Raccolta firme e protocollo 34

v. Inclusione alunni stranieri 34

5. La Valutazione **36**

A. PRINCIPI GENERALI VALUTAZIONE FORMATIVA **36**

i. Quadro normativo di riferimento 36

ii. Finalità della valutazione inclusiva 36

iii. Differenziazione per tipologie di BES 37

B. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO **38**

C. PROVE INVALSI E INCLUSIONE **39**

i. Modalità di partecipazione differenziate 39

ii. Procedure operative di istituto 40

D. ESAME DI STATO **40**

E. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA **42**

1. Introduzione e Finalità

Il presente compendio costituisce il documento operativo e normativo per l'attuazione delle politiche inclusive dell'Istituto nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), in conformità alla normativa vigente in materia di inclusione scolastica.

Il documento persegue le seguenti finalità:

- offrire indicazioni chiare, accessibili e condivise per la gestione dei Bisogni Educativi Speciali nelle attività didattiche, valutative e organizzative;
- individuare ruoli, responsabilità e modalità operative del personale scolastico;
- garantire continuità educativa tra i diversi ordini di scuola;
- assicurare la qualità degli interventi inclusivi attraverso protocolli condivisi di valutazione e monitoraggio.

Il documento, elaborato a seguito della costituzione del nuovo Istituto Comprensivo, costituisce allegato integrante del Regolamento d'Istituto e si configura quale strumento operativo di supporto al personale scolastico nella prassi quotidiana, nonché di trasparenza e condivisione verso famiglie ed enti territoriali.

---

2. Inclusione scolastica: principi generali e quadro normativo

i. Definizione di inclusione scolastica secondo il Ministero dell'Istruzione

L'inclusione scolastica, secondo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, è un processo sistemico di trasformazione attraverso il quale l'istituzione scolastica si configura come ambiente educativo accogliente, in cui tutti gli alunni – indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, intellettive, sociali, emotive, linguistiche o culturali – sono valorizzati e posti nelle condizioni di sviluppare le proprie potenzialità attraverso l'apprendimento cooperativo con i pari.

Questa definizione trova fondamento in:

- le **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità** (MIUR, Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009), secondo cui l'inclusione è "un processo irreversibile" che richiede "un ripensamento del modo di fare scuola";
- le **Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri** (MIUR, Nota del 19 febbraio 2014), che promuovono la progettazione di percorsi formativi comuni e la rimozione sistematica di ogni forma di discriminazione educativa.

Il **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66**, aggiornato dal **D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96**, definisce un modello unitario di inclusione su base nazionale, volto a garantire il diritto all'istruzione e all'apprendimento per tutti gli alunni con disabilità, attraverso una progettazione condivisa e collegiale del percorso educativo da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Tale approccio consolida il principio della **responsabilità educativa condivisa** dell'intera comunità scolastica.

---

ii. Terminologia corrente in ambito di inclusione scolastica

La normativa vigente e la prassi educativa consolidata adottano una terminologia specifica, la cui conoscenza e corretta applicazione risultano fondamentali per la redazione della documentazione scolastica e per l'attuazione delle pratiche educative inclusive.

Termine	Definizione	Normativa di riferimento
Inclusione	Processo volto a garantire la piena partecipazione di tutti gli alunni alla vita scolastica, indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali, mediante la rimozione delle barriere all'apprendimento e alla partecipazione.	*Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, art. 1 - Legge 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006)*
Integrazione	Paradigma educativo introdotto dalla Legge n. 104/1992, basato sull'inserimento degli alunni con disabilità certificata nella classe comune, mediante interventi individualizzati e il supporto del docente per il sostegno.	*Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 12-16*
BES (Bisogni Educativi Speciali)	Categoria che comprende alunni che, pur non presentando disabilità certificata, manifestano difficoltà persistenti di natura cognitiva, linguistica, emotiva, relazionale o socio-culturale, tali da richiedere personalizzazione della didattica.	*Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8*
DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)	Disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana. Comprendono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.	*Legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 1*

Individualizzazione	Strategia didattica che adatta metodologie, strumenti, tempi e modalità di insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni, mantenendo invariati gli obiettivi curricolari comuni del gruppo classe.	*Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 4 - Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni Nazionali per il curricolo)*
Personalizzazione	Costruzione di percorsi didattici che tengano conto delle potenzialità, degli interessi e degli stili cognitivi individuali, permettendo anche il perseguimento di obiettivi formativi differenziati e individualizzati	*Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 4 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 16, comma 1 (per obiettivi differenziati)*
Alunni con disabilità	Terminologia corretta secondo la normativa vigente è "persona con disabilità", in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il termine "handicap" è sostituito da "condizione di disabilità". Per gli alunni certificati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, si adotta la dicitura "alunni con disabilità con necessità di sostegno intensivo" (anziché "con connotazione di gravità").	*Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, art. 4 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3 - Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità, prot. n. 151982 del 25 ottobre 2024*

Nota terminologica

In conformità alla **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** (L. 3/2009), al **D.Lgs. 62/2024, art. 4**, alla **Nota MIM prot. n. 7431 del 30.10.2024**, alla **Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le Disabilità prot. n. 1921 del 24.10.2024,** e ai principi del modello **bio-psico-sociale ICF** dell'OMS, si raccomanda l'uso di un linguaggio rispettoso e aggiornato.

Espressioni come *"portatore di handicap"*, "*handicappato*" (o la sua abbreviazione "*H*") *"diversamente abile"*, *"persona affetta da disabilità"*, *"disabile"* (usato come sostantivo) e *"normale/anormale"*, riferite agli alunni sono da evitare, poiché non più conformi alla normativa.

È preferibile adottare il **person-first language** (es. "alunno con disabilità"), che valorizza la persona prima della condizione, e utilizzare termini che mettano in evidenza le potenzialità, contribuendo alla costruzione di un contesto scolastico inclusivo e rispettoso delle differenze.

iii. Evoluzione del concetto di inclusione rispetto all'integrazione

Il passaggio dal paradigma dell'integrazione a quello dell'inclusione rappresenta una trasformazione profonda nel sistema educativo italiano. Esso riflette un cambiamento culturale e normativo che riconosce nell'inclusione non solo un diritto fondamentale dell'alunno con disabilità, ma anche una strategia educativa che migliora la qualità dell'istruzione per tutti gli studenti.

Confronto tra i due modelli

ASPETTO	MODELLO DELL'INTEGRAZIONE	MODELLO DELL'INCLUSIONE
Riferimenti normativi	L. 104/1992 e D.P.R. 24 febbraio 1994	D.Lgs. 66/2017; D.Lgs. 96/2019; Indicazioni Nazionali 2012; Convenzione ONU (L. 18/2009)
Orientamento	Inserimento dell'alunno con disabilità nella classe comune	Trasformazione del contesto educativo a beneficio di tutti gli alunni
Responsabilità	Affidata principalmente al docente di sostegno	Condivisa da tutto il team docente (contitolarità)
Metodologia	Interventi individualizzati separati dal gruppo classe	Progettazione didattica universale e flessibile per tutti (*Universal Design for Learning*)
Strumenti	Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, PEI	Profilo di Funzionamento (ICF), PEI Nazionale in chiave ICF, Piano per l'Inclusione
Finalità	Adattamento dell'alunno al sistema scolastico esistente	Adattamento del sistema ai bisogni di tutti gli alunni
Approccio alla diversità	La diversità come problema da compensare	La diversità come risorsa per la comunità educante

iv. Concetti chiave dell'inclusione scolastica

Piena partecipazione

Diritto di ogni alunno a essere coinvolto attivamente in tutti gli aspetti della vita scolastica attraverso la garanzia di pari opportunità nell'accesso all'istruzione (*Costituzione artt. 3, 34; Legge 104/1992, art. 12; D.Lgs. 66/2017, art. 1*).

Rimozione delle barriere

Obbligo delle istituzioni scolastiche di eliminare gli ostacoli fisici, sensoriali, cognitivi, comunicativi o culturali mediante adeguamenti strutturali, metodologie inclusive, strumenti compensativi e formazione del personale (*Costituzione art. 3; D.Lgs. 66/2017, art. 2*).

Valorizzazione delle differenze

Principio che trasforma la diversità in risorsa educativa attraverso personalizzazione dei percorsi, riconoscimento degli stili di apprendimento e promozione delle potenzialità individuali (*Nota MIUR 2563/2013; D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo.*).

Accomodamenti ragionevoli

Modifiche e adattamenti necessari che non impongano oneri sproporzionati, includendo adattamenti metodologici, modifiche ambientali, ausili tecnologici e flessibilità valutativa (*Convenzione ONU art. 2; D.Lgs. 66/2017, art. 7*).

Universal Design for Learning (UDL)

Approccio educativo per creare ambienti di apprendimento accessibili sin dalla progettazione, basato su rappresentazione multipla, coinvolgimento attivo ed espressione diversificata (*D.Lgs. 66/2017, art. 4*).

Autodeterminazione

Diritto di ogni alunno di partecipare attivamente alle decisioni relative al proprio percorso formativo, sviluppando competenze di scelta e autonomia (*Convenzione ONU art. 12; D.Lgs. 66/2017, art. 7*).

---

v. Tabella riassuntiva dei riferimenti normativi primari

Normativa	Ambito di applicazione	Principi fondamentali	Disposizioni specifiche
Costituzione Italiana (1948)	Diritto all'istruzione e all'uguaglianza	Art. 3: uguaglianza sostanziale Art. 34: diritto all'istruzione	Rimozione degli ostacoli economici e sociali Scuola aperta a tutti
Legge 104/1992	Diritti delle persone con disabilità e integrazione scolastica	Educazione e istruzione per tutti	Artt. 12–16: diritto all'inclusione scolastica Docente di sostegno Assistenza specialistica
D.Lgs. 66/2017 e **D.Lgs. 96/2019**	Inclusione scolastica degli alunni con disabilità	Progettazione universale Contitolarità Equità educativa	Art. 7: PEI Art. 9: GLO Art. 14: Formazione del personale docente
DM 182/2020 e Linee Guida PEI	Attuazione del nuovo PEI su base ICF	PEI individualizzato, multidimensionale Partecipazione delle famiglie	Modelli nazionali di PEI Griglie ICF Funzionamento del GLO
Legge 170/2010	Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)	Riconoscimento del diritto all'apprendimento	Diagnosi DSA PDP Strumenti compensativi e misure dispensative
Nota MIUR 2563/2013	Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)	Personalizzazione dell'insegnamento Cultura dell'inclusione	Definizione BES Ruolo del GLI PDP e strategie di personalizzazione
Convenzione ONU (L. 18/2009)	Inclusione e non discriminazione	Art. 24: diritto all'istruzione inclusiva Partecipazione attiva Accomodamenti ragionevoli	Promozione dell'autodeterminazione Accessibilità e Universal Design for Learning (UDL)

B. AMBITI E MODALITÀ DI INTERVENTO

i. Differenze tra alunni con BES, DSA e disabilità

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

- Alunni con certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione sanitaria (L. 104/1992, art. 3)
- Diritto al sostegno didattico e ai servizi di assistenza
- Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA (L. 170/2010)

- Alunni con certificazione di DSA rilasciata da SSN o da enti accreditati (L. 170/2010)
- Disturbi: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia
- Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- Misure compensative e dispensative

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - BES (D.M. 27/12/2012)

- Alunni che presentano difficoltà di natura linguistica, culturale, socio-economica, relazionale, comportamentale o cognitiva, anche transitorie, che ostacolano l'apprendimento.
- Nessuna diagnosi obbligatoria. Segnalazione e osservazione da parte dei docenti.
- Per gli alunni con BES senza certificazione: elaborazione di PDP su decisione del Consiglio di Classe/Team docenti

Schema riassuntivo

Categoria	Certificazione	Documento	Risorse
Disabilità	Verbale UVMD	PEI	Docente sostegno, OSS, assistenti comunicazione
DSA	Équipe specialistica	PDP	Strumenti compensativi/dispensativi
BES	Non necessaria	PDP	Personalizzazione didattica

ii. Procedura di valutazione diagnostica e assegnazione risorse

1. OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE

- Osservazione sistematica delle difficoltà persistenti
- Coinvolgimento del team docenti/consiglio di classe

2. COINVOLGIMENTO FAMIGLIA

- Colloquio informativo sulle difficoltà rilevate
- Condivisione strategie didattiche adottate
- Suggerimento eventuale approfondimento diagnostico

3. SEGNALAZIONE FORMALE

- **Disabilità:** Relazione di segnalazione **obbligatoria** su modello prestabilito ULSS, consegnata dai genitori al Distretto Socio-Sanitario di competenza. Tale modello è accessibile nella sezione modulistica del registro elettronico. **Scadenza: 31 gennaio** per sostegno anno successivo
- **DSA:** La famiglia si rivolge direttamente a servizi sanitari autorizzati (ULSS o enti accreditati). Durante l'iter, può essere richiesta dalla struttura sanitaria una relazione scolastica sulle difficoltà osservate.
- **BES:** nessuna segnalazione esterna obbligatoria. Il riconoscimento avviene internamente da parte del team docente o sulla base di documentazione clinica non riconducibile a disabilità o DSA. La scuola può attivare autonomamente un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

4. ITER DIAGNOSTICO

- **Disabilità:** Valutazione effettuata da Commissione Medica dell'ASL competente per l'accertamento della disabilità ai sensi della L. 104/1992 → rilascio Verbale UVMD.
- **DSA:** Diagnosi rilasciata da specialisti del SSN o da enti accreditati, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
- **BES:** Valutazione della scuola (osservazione pedagogica) oppure documentazione clinica di disturbi non rientranti in DSA o disabilità

5. ATTIVAZIONE RISORSE

- **Disabilità:** convocazione del GLO e redazione del PEI secondo modello ministeriale. In caso di nuova certificazione, la scuola predispone un PEI provvisorio, necessario per inoltrare la richiesta di sostegno all'Ufficio Scolastico.
- **DSA/BES:** Attivazione misure compensative/dispensative, redazione PDP

6. MONITORAGGIO

- **Disabilità**: il monitoraggio del PEI è articolato in tre momenti obbligatori nell'arco dell'anno scolastico:
    - **GLO iniziale** (novembre): redazione del PEI o aggiornamento annuale, con definizione degli obiettivi e delle misure di sostegno;
    - **GLO intermedio** (febbraio-marzo): verifica dell'efficacia degli interventi attivati e aggiornamento del PEI, in base all'evoluzione del percorso;
    - **GLO finale** (maggio): valutazione conclusiva, con eventuale proposta motivata del fabbisogno di risorse professionali (ore di sostegno) per l'anno scolastico successivo.
- **DSA**: il team docente effettua un monitoraggio periodico dell'andamento scolastico dell'alunno/a e aggiorna il PDP qualora emerga la necessità di modificare misure compensative o dispensative.
- **BES**: la verifica è condotta dal team docente, che valuta l'efficacia del PDP sulla base dell'osservazione in itinere e procede all'eventuale revisione.

---

iii. Rilevazione Precoce BES/DSA – Scuola Primaria

FINALITÀ

La rilevazione precoce ha l'obiettivo di individuare tempestivamente alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti, al fine di:

- Prevenire l'insuccesso scolastico e promuovere il successo formativo
- Attivare strategie didattiche personalizzate
- Ridurre il disagio emotivo e favorire l'autostima
- Fornire supporto alla famiglia, anche in vista di un eventuale approfondimento diagnostico

AREE DI OSSERVAZIONE

L'osservazione si concentra sulle seguenti aree funzionali, riconosciute dalla normativa e dalla letteratura specialistica come predittive di difficoltà specifiche:

- **Competenze fonologiche e metafonologiche**: consapevolezza dei suoni, discriminazione e manipolazione fonemica
- **Competenze linguistiche**: comprensione e produzione orale, vocabolario, strutture sintattiche
- **Letto-scrittura**: corrispondenza grafema-fonema, fluenza nella lettura, correttezza ortografica
  Competenze logico-matematiche: comprensione del numero, calcolo, risoluzione di problemi
- **Attenzione e funzioni esecutive**: capacità di concentrazione, controllo inibitorio, memoria di lavoro

MODALITÀ OPERATIVE

- **Osservazione sistematica**: effettuata mediante griglie strutturate, su base periodica, all'interno del gruppo classe.
- **Documentazione delle evidenze**: raccolta di elaborati significativi, compilazione di relazioni descrittive e sintesi osservative.
- **Confronto collegiale**: analisi delle osservazioni in sede di team docenti, per la condivisione di strategie e ipotesi di intervento.

- **Interventi didattici mirati**: attivazione di percorsi di potenziamento, strategie didattiche inclusive e strumenti compensativi, se necessari.
- Nelle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo è attivo da anni il progetto “Screening DSA”, un percorso strutturato che è volto alla rilevazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

  In particolare il test è rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria e consente di verificare la prima acquisizione della fase alfabetica e l’inizio di quella ortografica dal punto di vista fonologico.. Lo strumento vuole identificare le difficoltà di elaborazione fonologica della parola, indispensabile per la trasformazione della parola orale in codice scritto.

  Il test di divide diverse fasi:

  - in classe prima si ripete a gennaio e maggio il dettato di parole;
  - in classe seconda, sempre a gennaio e a maggio, si svolgono il dettato di parole, la lettura a tempo (in cui si rileva l’accuratezza e precisione) e la comprensione del testo.

  Il test rappresenta uno Screening di primo livello: rapido e semplice, è un test predittivo che misura un fattore di rischio che però, non si pone come obiettivo quello di fare diagnosi ma si limita, in un secondo momento, ad inviare alle strutture di competenze territoriali.

STRUMENTI E DOCUMENTAZIONE

- Griglie di osservazione sistematica come da Protocollo d'Intesa Regione Veneto-USR (2014)
- Documentazione degli interventi didattici attivati e dei loro esiti
- Relazioni descrittive per la sintesi delle osservazioni effettuate
- Raccolta di elaborati significativi rappresentativi delle difficoltà rilevate

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Le famiglie vengono informate tempestivamente sulle difficoltà rilevate e coinvolte nella definizione delle strategie didattiche. Se necessario, viene suggerito un eventuale approfondimento specialistico presso i servizi territoriali competenti.

CRITERI PER L'ORIENTAMENTO ALLA VALUTAZIONE SPECIALISTICA

L'eventuale invito alla famiglia per un approfondimento diagnostico avviene in presenza di difficoltà significative e persistenti, nonostante gli interventi didattici attivati, e del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per la classe.

C. AGENZIE EDUCATIVE: RUOLI E SINERGIE

i. I soggetti coinvolti nel percorso di Inclusione Scolastica

PREMESSA

L'inclusione scolastica, come definita dall'art. 1 del D.Lgs. 96/2019, si realizza attraverso la collaborazione sinergica di molteplici soggetti che, nell'ambito dei propri specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo di tutti gli alunni.

- **L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico è il responsabile dell'organizzazione dell'inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Compiti:

- Costituzione e convocazione del GLO
- Presidenza del GLI d'istituto
- Assegnazione degli alunni alle classi
- Ripartizione delle ore di sostegno
- Richiesta di risorse all'USR e agli Enti Locali
- Approvazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), ove redatto
- Promozione della formazione del personale

Sebbene la normativa assegni tali compiti in via formale al Dirigente, nella prassi operativa compiti operativi e gestionali vengono spesso delegati o condivisi con le funzioni strumentali per l'inclusione o altri membri dello staff.

FUNZIONI STRUMENTALI PER L'INCLUSIONE

Ruolo: Coordinamento generale dei processi di inclusione all'interno dell'Istituto.

Compiti:

- Definizione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) in collaborazione con il Dirigente Scolastico
- Coordinamento e convocazione dei GLO

- Supporto ai referenti inclusione di plesso nella presidenza dei GLO, su delega del Dirigente Scolastico
- Elaborazione di indicazioni operative basate sulla normativa nazionale e sulle direttive dell'Ufficio Scolastico Territoriale
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la ripartizione delle ore di sostegno
- Collaborazione con la segreteria per la gestione dei portali istituzionali e della documentazione
- Coordinamento e supporto dei referenti inclusione di plesso
- Monitoraggio e valutazione dei processi inclusivi a livello d'istituto

REFERENTI PER L'INCLUSIONE DI PLESSO

Ruolo: Referenti territoriali per l'inclusione all'interno dei singoli plessi, in raccordo con le Funzioni Strumentali.

Compiti:

- Trasmissione delle indicazioni operative alle equipe didattiche del plesso
- Raccolta, organizzazione e trasmissione della documentazione relativa all'inclusione
- Presidenza dei GLO su delega del Dirigente Scolastico
- Supporto ai docenti del plesso nella predisposizione di PEI e PDP
- Raccordo informativo e operativo con le FS per garantire uniformità e coerenza nelle pratiche inclusive

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Organismo collegiale avente funzioni di supporto alla progettazione e all'attuazione delle politiche inclusive a livello d'istituto.

Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), da docenti curricolari e di sostegno, dalle funzioni strumentali per l'inclusione e, se previsto, da rappresentanti dei servizi socio-sanitari e dagli enti locali.

Compiti:

- Analizzare e monitorare le pratiche inclusive d'istituto
- Supportare i docenti nell'attuazione di strategie inclusive
- Collaborare alla stesura del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), ove redatto

- Promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione

I DOCENTI

Corresponsabilità educativa: Tutti i docenti, inclusi quelli di sostegno, sono contitolari della classe e condividono la responsabilità della progettazione e realizzazione del percorso educativo e didattico dell'alunno con disabilità. L'insegnante di sostegno, quindi, non è l'unico responsabile dell'inclusione, ma opera in sinergia con tutto il team docente. (*art. 13, c. 6, L. 104/1992; art. 3, c. 4, D.I. 182/2020; Linee Guida MIUR 2009*).

- **DOCENTI CURRICOLARI**

Ruolo: contitolari della classe, responsabili del progetto educativo e didattico di tutti gli alunni, inclusi quelli con disabilità.

Compiti:

- Partecipazione alla stesura, attuazione e verifica del PEI
- Sono tenuti alla partecipazione alle riunioni del GLO (art. 3 D.I. 182/2020 e art. 44 CCNL 2019-2021), le quali rientrano nelle 40 ore annue di attività collegiali
- Adattamento delle metodologie didattiche in funzione delle esigenze educative individuali
- Valutazione coerente con quanto previsto nel PEI, secondo le modalità deliberate dal consiglio di classe

- **DOCENTE DI SOSTEGNO**

Ruolo: docente assegnato alla classe, non all'alunno, con il compito di collaborare alla progettazione e realizzazione del PEI in un'ottica di corresponsabilità didattica.

Compiti:

- Co-progettazione e co-conduzione delle attività didattiche
- Stesura del PEI in collaborazione con il team docenti/consiglio di classe
- Osservazione sistematica dell'alunno e del contesto
- Supporto alla classe per strategie inclusive
- Raccordo con la famiglia e i servizi territoriali

COLLABORATORI SCOLASTICI

Ruolo: personale ausiliario che garantisce l'assistenza di base agli alunni con disabilità, come previsto dal profilo professionale del CCNL Comparto Istruzione (Tabella A).

Compiti:

- Ausilio materiale negli spostamenti interni e nell'accesso alle strutture scolastiche
- Cura dell'igiene personale e assistenza nei servizi igienici
- Sorveglianza durante i momenti non strutturati (mensa, ricreazione, accoglienza)

- **LA FAMIGLIA**

La famiglia ha un ruolo fondamentale per la positiva crescita dell'alunno con disabilità, costituendo l'anello di collegamento tra le esperienze quotidiane del contesto domestico e la scuola.

Diritti: essere coinvolta nella definizione del PEI, ricevere informazioni costanti sull'andamento scolastico, accedere alla documentazione e richiedere colloqui con il team docente.

Doveri: collaborare alla definizione degli obiettivi educativi, condividere informazioni utili alla conoscenza dell'alunno, partecipare agli incontri del GLO e supportare a casa le strategie educative concordate.

- **SERVIZIO SOCIOSANITARIO NAZIONALE**

Ruolo: Svolge attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura delle problematiche dell'età evolutiva.

Compiti:

- Valutazione multidisciplinare e diagnosi
- Redazione Profilo di Funzionamento (art. 12, c. 5, D.Lgs. 66/2017)
- Certificazione disabilità ai fini scolastici (UVMD)
- Partecipazione al GLO tramite specialista designato

Tempistiche: come già menzionato, la richiesta di valutazione (o di rinnovo certificazione in scadenza) deve essere presentata entro il **31 gennaio** per completare il percorso diagnostico entro **maggio**, valido per l'anno scolastico successivo.

- **OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)**

Ruolo: figura sanitaria eventualmente attivata per l'assistenza materiale, igienica e sanitaria degli alunni con disabilità. L'esigenza di tale figura - se prevista dalla certificazione - viene espressa in sede di GLO. Successivamente, la scuola compila un'apposita richiesta all'ULSS competente, secondo la modulistica provinciale. Il servizio, ove autorizzato, viene erogato da una cooperativa accreditata.

Compiti:

- Cura dell'igiene personale e dell'alimentazione
- Supporto alla mobilità e alla sicurezza
- Collaborazione con personale educativo

- **ENTE LOCALE**

Compiti:

- Assegnazione di educatori professionali/assistenti educativi
- Fornitura di ausili e strumenti tecnologici
- Servizio di trasporto scolastico adattato
- Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di competenza

- **EDUCATORE PROFESSIONALE/ASSISTENTE EDUCATIVO**

Ruolo: Fornisce l'**assistenza specialistica** per l'autonomia e la comunicazione (art. 13, comma 3, L. 104/92). Le attività si svolgono in stretta collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno, secondo quanto previsto nel PEI.

Compiti:

- Supporto all'autonomia personale e sociale

- Facilitazione della comunicazione
- Mediazione nelle relazioni con il gruppo classe
- Collaborazione nella stesura del PEI
- Partecipazione al GLO

Coordinamento: Le attività si svolgono in stretta collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno, secondo quanto previsto nel PEI.

ii. Sinergie e coordinamento

Principi di Collaborazione

- **Corresponsabilità**: Ogni soggetto contribuisce secondo le proprie competenze specifiche al progetto inclusivo comune.
- **Comunicazione efficace**: Mantenimento di canali informativi costanti tra tutti i soggetti coinvolti.
- **Condivisione degli obiettivi**: Definizione congiunta di traguardi educativi coerenti e raggiungibili.
- **Continuità Educativa:**
    - Continuità orizzontale: Coordinamento tra i diversi contesti di vita dell'alunno (famiglia, scuola, territorio).
    - Continuità verticale: Accompagnamento nei passaggi tra ordini di scuola e nella transizione verso il mondo del lavoro o della formazione superiore

Strumenti di Raccordo

- **PEI**: Documento di progettazione condivisa tra scuola, famiglia e servizi.
- **GLO**: Momento di confronto e decisione collegiale sul percorso educativo individualizzato.
- **Protocolli d'intesa**: Accordi operativi tra scuola, enti locali e ULSS.
- **Formazione congiunta**: Percorsi formativi condivisi tra soggetti istituzionali e scolastici.

---

3. Inclusione Alunni con Disabilità – L.104/1992

A. IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO – GLO

i. Composizione

Componenti interni all'istituzione scolastica:

- Dirigente Scolastico o suo delegato (Presidente)
- Docenti di sostegno (in quanto contitolari, fanno parte del team/consiglio)
- Docenti curriculari della classe/sezione
- Funzioni Strumentali per l'Inclusione
- Referenti Inclusione di plesso
- Personale ATA (se coinvolto nell'assistenza dell'alunno)

Componenti esterni:

- Genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale: come specificato dal Decreto Interministeriale n. 153/2023, i genitori partecipano ai lavori del GLO a pieno titolo.
- Figure professionali specifiche (interne ed esterne all'istituzione scolastica)
- Referente Unità di valutazione multidisciplinare ULSS
- Specialisti che seguono l'alunno
- Rappresentanti dell'Ente Locale (se previsti)

ii. Incontri e partecipazione dei membri

Incontri obbligatori:

1. **Entro 30 giugno**: PEI provvisorio (nuove certificazioni/iscrizioni)
2. **Entro 31 ottobre**: Approvazione PEI definitivo
3. **GLO intermedio**: Verifica intermedia (febbraio)
4. **Entro 31 maggio**: Verifica finale e proposta risorse anno successivo

Incontri straordinari: su richiesta di qualsiasi componente per modifiche al PEI o situazioni critiche.

Il GLO è validamente costituito anche se non tutte le componenti sono presenti. La partecipazione può essere effettuata in presenza o a distanza (modalità telematica sincrona) secondo disponibilità dei partecipanti.

N.B.: la normativa (*art. 3 D.I. 182/2020* e *art. 44 CCNL 2019-2021*) prevede che i docenti curriculari siano tenuti alla partecipazione alle riunioni del GLO, le quali rientrano nelle 40 ore annue di attività collegiali.

iii. Proposta risorse per l'anno successivo

Il GLO finale ha il compito fondamentale di formulare le proposte per l'anno successivo attraverso la **Sezione 11 del PEI**, come previsto dal D.Lgs. 66/2017, art. 9, comma 10, specificando:

Proposta ore di sostegno didattico:

- Quantificazione motivata delle ore richieste
- Rapporto tra ore proposte e obiettivi del PEI
- Considerazione delle condizioni di contesto

Altre risorse richieste:

- Assistenza specialistica (tipologia e ore)
- Assistenza di base
- Arredi speciali e ausili didattici/informatici
- Esigenze sanitarie specifiche

Criteri per la proposta:

- Analisi dei progressi dell'alunno
- Valutazione dell'efficacia degli interventi
- Previsione degli obiettivi per l'anno successivo
- Considerazione dei cambiamenti evolutivi

Nota: Le proposte del GLO costituiscono base tecnica per l’assegnazione delle risorse da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale (sostegno) e degli Enti Locali (assistenza), ma non ne determinano l’automatica attribuzione. Tuttavia, GLO è l’unico organo tecnico individuato

dalla normativa per la quantificazione dei bisogni educativi in rapporto al progetto educativo individualizzato.

B. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – PEI

i. Finalità e riferimenti normativi

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento che definisce il progetto educativo e didattico personalizzato per ogni alunno con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, redatto in attuazione del **Decreto Legislativo 66/2017**, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, e secondo quanto stabilito dal **Decreto Ministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**.

Il PEI si fonda su un modello bio-psico-sociale, in coerenza con i principi dell'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell'OMS), e rappresenta un atto collegiale e vincolante, elaborato dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)**, al fine di garantire il diritto allo studio, alla partecipazione e all'apprendimento dell'alunno con disabilità.

ii. Modelli e modalità di redazione

L'Istituto Comprensivo utilizza i **modelli ministeriali di PEI in chiave ICF**, conformi alle disposizioni del DM 182/2020. La stesura del PEI non è compito esclusivo del docente di sostegno, bensì è compito collegiale del team docente e delle altre figure previste dal GLO. Le Funzioni Strumentali forniscono indicazioni e linee guida basate sulle direttive nazionali e sulle comunicazioni dell'Ufficio Ambito Territoriale, al fine di garantire uniformità e coerenza nella compilazione e presentazione dei documenti.

I PEI vengono stampati e consegnati in formato cartaceo, completi di firme di tutti i membri del GLO e corredati dei relativi verbali. La raccolta dei documenti è a cura del referente per l'inclusione di plesso, che provvederà a consegnarli alle Funzioni Strumentali per il controllo e la successiva gestione, in collaborazione con la segreteria scolastica.

iii. Tempistiche

Le scadenze ufficiali per la redazione e aggiornamento del PEI sono le seguenti:

- **Entro il 30 giugno**: predisposizione del **PEI provvisorio** (se necessario)

- **Entro il 31 ottobre**: redazione del **PEI** definitivo.
- Durante l'anno scolastico: eventuali aggiornamenti o revisioni possono essere effettuati su decisione del GLO, anche in occasione della verifica intermedia.
- **Entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso**: verifica finale del PEI, con valutazione degli esiti e dei percorsi attivati.

Nota interna: per garantire la regolare archiviazione e trasmissione dei documenti, si raccomanda che la consegna alla Funzioni Strumentali avvenga entro pochi giorni dalla data del GLO, unitamente ai relativi verbali.

iv. PEI provvisorio

Il PEI provvisorio si applica esclusivamente agli alunni con nuova certificazione di disabilità, per i quali sia già stato completato l'accertamento della condizione di handicap ai sensi della Legge 104/1992. È redatto **entro il 30 giugno** dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, con validità transitoria, e sarà aggiornato in forma definitiva all'inizio dell'anno scolastico successivo.

v. Modalità di richiesta copia del PEI

La richiesta di copia del PEI da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere effettuata **esclusivamente tramite istanza formale di accesso agli atti da presentare presso la segreteria scolastica**.

Non è consentita la consegna di copie del PEI da parte dei docenti o di altri operatori scolastici. La segreteria, una volta verificata la legittimità della richiesta, provvederà al rilascio nei tempi previsti dalla normativa.

C. ALTRE INFORMAZIONI UTILI

i. Patto educativo e riduzione oraria

La riduzione dell'orario scolastico per alunni con disabilità può essere prevista **esclusivamente in casi eccezionali**, quando sia strettamente necessaria in relazione al funzionamento globale dell'alunno e alle sue specifiche esigenze educative e/o sanitarie. Tale riduzione non rappresenta mai una soluzione predefinita, ma una misura temporanea, calibrata e condivisa collegialmente.

Nel nostro Istituto è disponibile uno **specifico modello di Patto Educativo per la riduzione oraria**, da utilizzare in questi casi. Il documento viene compilato congiuntamente da docenti e genitori/tutori, a seguito di un confronto approfondito sul caso, ed esplicita le motivazioni per le quali si richiede la riduzione oraria.

La riduzione oraria deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Eventuali richieste devono essere riesaminate periodicamente per valutarne la necessità e l'efficacia.

L'alunno, anche in caso di riduzione oraria, mantiene **a tutti gli effetti il diritto all'istruzione** e la scuola ha il dovere di garantire la continuità educativa, anche in forme flessibili o alternative.

---

ii. Relazione con gli specialisti e assenze per terapie

ACCESSO DEGLI SPECIALISTI AI LOCALI SCOLASTICI

L'accesso ai locali scolastici da parte di specialisti esterni (quali terapisti, neuropsichiatri, psicologi) per attività di osservazione o supporto agli alunni è consentito, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- **Richiesta formale**: la famiglia dell'alunno presenta una richiesta scritta al Dirigente Scolastico, specificando le finalità dell'intervento.
- **Progetto dettagliato**: lo specialista fornisce un progetto su carta intestata, indicando motivazioni, obiettivi, modalità, durata e orari dell'intervento.
- **Consenso informato**: è necessario acquisire il consenso scritto dei genitori dell'alunno interessato e, se l'attività coinvolge la classe, anche il consenso dei genitori degli altri alunni.

- **Autorizzazione del Dirigente Scolastico**: dopo aver valutato la documentazione e sentito il parere dei docenti coinvolti, il Dirigente Scolastico autorizza l'accesso con atto formale.
- **La segreteria**, dopo avere stilato il calendario con gli eventuali interventi degli specialisti, lo **condividerà** con le **funzioni strumentali** e/o il **referente inclusione** del plesso.
- **Rispetto della privacy e del contesto educativo**: l'attività dello specialista deve svolgersi in modo discreto, evitando interferenze con le attività didattiche e nel rispetto della privacy di tutti gli alunni.

ASSENZE PER TERAPIE

Le assenze degli alunni per motivi terapeutici (quali sedute di logopedia, fisioterapia, psicoterapia) sono considerate giustificate, a condizione che:

- **Comunicazione preventiva**: la famiglia informa preventivamente la scuola delle necessità terapeutiche dell'alunno.
- **Documentazione**: le assenze siano documentate con attestazioni rilasciate dai centri terapeutici o dai professionisti che seguono l'alunno.
- **Inclusione nel PEI**: per gli alunni con disabilità certificata, le esigenze terapeutiche e le relative assenze devono essere considerate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), al fine di garantire un percorso formativo coerente e personalizzato.

È importante sottolineare che, in base al D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, le assenze documentate per motivi terapeutici **possono rientrare** tra i casi eccezionali che consentono una deroga al limite minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, purché non pregiudichino la qualità del percorso formativo.

---

iii. Partecipazione alle uscite didattiche

La partecipazione degli alunni con disabilità alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione costituisce parte integrante del diritto all'inclusione scolastica. Le **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità** (MIUR, 2009) ribadiscono l'importanza della partecipazione attiva a ogni momento della vita scolastica, comprese le attività integrative e complementari.

Nel pianificare le uscite, la scuola è tenuta a valutare **preventivamente** la compatibilità dell'intera proposta didattica e organizzativa con le eventuali condizioni di disabilità presenti nella classe. Tale obbligo si fonda sul principio di pari opportunità e sul diritto alla piena partecipazione sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dagli artt. 24 e 30 della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, ratificata con Legge 18/2009.

In particolare, è fatto divieto alla scuola di:

- **subordinare la partecipazione** dell'alunno con disabilità **alla presenza di un familiare** o tutore, configurando tale richiesta come discriminatoria;
- **escludere** l'alunno con disabilità in **assenza di una motivazione oggettiva**, documentata e condivisa, che dimostri l'impossibilità di garantire condizioni di sicurezza o benessere;
- omettere la predisposizione di eventuali misure di supporto, adattamento o assistenza che consentano la partecipazione effettiva.

È compito del consiglio di classe e del team docente progettare uscite didattiche accessibili, individuando gli eventuali accorgimenti necessari (trasporto adeguato, strutture accessibili, assistenza personale o educativa, ecc.).

La non partecipazione deve sempre essere l'**estrema ratio**, valutata con attenzione e con il coinvolgimento della famiglia, e formalizzata con atto motivato dal Dirigente Scolastico.

Fonte: Handylex.org – Gite scolastiche e disabilità

---

iv. Impiego dei docenti di sostegno per le supplenze

L'impiego dei docenti di sostegno per supplenze deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e garantire la continuità del loro percorso educativo.

PRINCIPI NORMATIVI

La **Legge 104/1992**, art. 13, comma 3, stabilisce che «l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso l'assegnazione di insegnanti di sostegno», e che le attività di sostegno si svolgono tramite interventi individualizzati o per gruppi. Tali attività non sono sostituibili da altre funzioni scolastiche.

Le **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità** (MIUR, 4 agosto 2009) precisano che:

> «L'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto.»

La **Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010**, tuttora vigente, sottolinea:

> «Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.»

NOTA OPERATIVA

L'impiego del docente di sostegno per supplenze può avvenire **esclusivamente in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili**, come indicato nella **Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010**. In tali situazioni, devono comunque essere verificate in via prioritaria altre modalità di copertura.

Si riconosce che, in contesti di particolare urgenza o difficoltà organizzativa, può rendersi necessario ricorrere temporaneamente a tale soluzione. Tuttavia, è fondamentale che ciò avvenga **con criterio, responsabilità e nel rispetto della centralità dell'alunno con disabilità**, assicurando che tale impiego **non diventi prassi ordinaria**, in linea con quanto previsto dalle **Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR, 2009)**.

---

v. Indicazioni per l'Orientamento e la Continuità

Il percorso di orientamento e continuità per gli alunni con disabilità è parte integrante del progetto inclusivo della scuola. Esso mira a garantire un passaggio graduale e coerente tra i gradi scolastici, in particolare verso la scuola secondaria di secondo grado, valorizzando le potenzialità dell'alunno e sostenendo la famiglia in una scelta consapevole, in funzione del progetto di vita.

Già nel corso della **classe seconda della scuola secondaria di primo grado**, è prevista, tramite i sistemi informativi ministeriali, l'indicazione di un'ipotesi di percorso successivo,

utile a orientare gli interventi educativi e la programmazione didattica. Il docente di sostegno, in collaborazione con il consiglio di classe, cura:

- la documentazione delle competenze e dei bisogni dell'alunno;
- la redazione e l'aggiornamento del PEI con esplicito riferimento all'orientamento;
- il supporto alle famiglie nel valutare le opzioni scolastiche e formative;
- il raccordo con le scuole o enti di destinazione, anche attraverso visite, incontri e passaggi di informazioni.

PERCORSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado può avvenire con due modalità, da esplicitare nel PEI e condividere all'interno del GLO:

- **Percorso semplificato ma conforme agli obiettivi dell'indirizzo di studi**, che consente, in caso di esito positivo, il rilascio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le **prove d'esame**, se ritenute **equipollenti**, hanno pieno valore legale (D.P.R. 323/1998, art. 6; O.M. Esami di Stato).
- **Percorso differenziato**, centrato sul potenziamento delle competenze personali e sociali, non finalizzato al conseguimento del diploma, ma al rilascio di una **attestazione delle competenze acquisite**, **senza valore di titolo di studio.**

La scelta del percorso va effettuata **in modo informato e condiviso**, coinvolgendo la famiglia nel corso del secondo ciclo della scuola secondaria di primo grado, e deve essere coerente con il progetto di vita dell'alunno.

ATTENZIONI SPECIFICHE:

- Per l'iscrizione a **istituti professionali statali**, in sede di rinnovo della certificazione, è necessario richiedere all'ULSS l'**idoneità alla frequenza dei laboratori**.
- In caso di orientamento verso percorsi di formazione professionale regionale (es. ENAIP, ENGIM…), è opportuno informare le famiglie che tali percorsi non prevedono la figura del docente di sostegno, in quanto rientrano in un sistema formativo diverso da quello scolastico statale.

Tutte le azioni relative al passaggio di ordine sono documentate nel PEI e nei verbali del GLO, e avvengono nel rispetto della privacy, attraverso strumenti di raccordo condivisi.

4. Inclusione Alunni con BES e con DSA

A. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO – PDP

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento con cui la scuola documenta e formalizza gli interventi didattici e organizzativi attivati a favore degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, **Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)** e **alunni in fase di prima alfabetizzazione linguistica**.

i. Modelli e modulistica

L'Istituto Comprensivo adotta **modelli distinti di PDP** per:

- Alunni con **DSA** (ai sensi della L. 170/2010);
- Alunni con altri **BES** (di natura linguistica, socio-economica, culturale o emotivo-relazionale), ai sensi della Direttiva MIUR 27/12/2012;
- alunni in fase di **prima alfabetizzazione linguistica**

Tutti i modelli aggiornati sono disponibili nella **sezione "Modulistica" del registro elettronico Nuvola**.

ii. Tempistiche e compilazione

Il PDP deve essere redatto:

- Di norma **entro il mese di novembre**, secondo quanto indicato nella circolare interna annuale;
- A cura del Consiglio di classe/Team docenti, sotto il coordinamento del **docente coordinatore**, sulla base della documentazione fornita e del percorso dell'alunno;
- È obbligatorio aggiornarlo in caso di variazioni significative del percorso didattico o della diagnosi.

iii. Strumenti compensativi e misure dispensative

Nel PDP devono essere esplicitate le misure attivate, secondo i principi di equità, efficacia e personalizzazione:

- Per alunni con **DSA**, è possibile prevedere:

- **Strumenti compensativi**: ad es. mappe concettuali, sintesi vocale, calcolatrice, formulari, tempi aggiuntivi;
- **Misure dispensative**: ad es. dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto dettatura, da verifiche scritte in lingua straniera (solo nei casi previsti dalla documentazione clinica).

- Per alunni con **BES**, è possibile adottare strumenti compensativi e adattamenti didattici, ma non sono generalmente previste misure dispensative, salvo casi eccezionali, motivati e documentati dal team docenti.

iv. Raccolta firme e protocollo

- Il PDP deve essere **firmato** da tutto il Consiglio di classe/interclasse, dal Dirigente scolastico e da **entrambi i genitori** o esercenti la responsabilità genitoriale.
- La firma di **un solo genitore** è ammessa solo in **casi eccezionali** e debitamente motivati, da annotare nella sezione finale del documento.
- La raccolta delle firme avviene in modalità cartacea. È compito del **coordinatore** di classe **convocare i genitori** per la firma.
- Una volta completata la raccolta firme, il PDP viene protocollato dalla **segreteria**, che conserva copia firmata nel fascicolo riservato dell'alunno.

v. Inclusione alunni stranieri

L'inclusione degli alunni che presentano problematiche legate all'interculturalità e all'integrazione, inclusi coloro che possiedono la cittadinanza italiana, è garantita attraverso azioni di accoglienza, personalizzazione degli apprendimenti e percorsi di alfabetizzazione linguistica, in coerenza con le **Linee guida MIUR 2014 per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**.

Rientrano nella definizione di "alunni stranieri", ai sensi delle Linee guida MIUR 2014:

- Alunni con cittadinanza non italiana;
- Alunni Neoarrivati in Italia (NAI);
- Alunni con ambiente familiare non italofono;
- Minori non accompagnati;
- Alunni figli di coppie miste;
- Alunni arrivati per adozione internazionale;
- Alunni rom, sinti e caminanti.

Nell'organigramma d'istituto è presente la **Funzione Strumentale per l'Intercultura**, che coordina le azioni educative e didattiche rivolte agli alunni stranieri e supporta i team docenti nella gestione delle situazioni complesse.

Si ritiene opportuno valutare l'adozione di un **Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri**, condiviso e formalizzato, al fine di garantire **uniformità, coerenza e trasparenza** nei passaggi informativi e organizzativi, in particolare nella fase di primo inserimento.

Gli alunni in fase di prima alfabetizzazione linguistica possono rientrare nei **BES** e beneficiare di un **PDP specifico per** alunni in fase di **prima alfabetizzazione linguistica**. È prevista la predisposizione di:

- Interventi di alfabetizzazione L2 su più livelli;
- Adattamenti didattici e valutativi, in linea con le Linee guida per l'inclusione;
- Piani linguistici individualizzati, anche in raccordo con i mediatori culturali e gli enti del territorio.

Il team docenti ha il compito di monitorare regolarmente i progressi linguistici e scolastici, aggiornando il PDP in funzione dell'evoluzione del percorso di apprendimento e di integrazione.

---

5. La Valutazione

A. PRINCIPI GENERALI VALUTAZIONE FORMATIVA

i. Quadro normativo di riferimento

La valutazione nell'ambito dell'inclusione scolastica si fonda sui seguenti riferimenti normativi, che costituiscono il quadro giuridico di riferimento per garantire equità e qualità nei processi valutativi:

1. **D.Lgs. 62/2017** – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze, in attuazione della Legge 107/2015
2. **DM 741/2017** – Regolamento sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
3. **Legge 104/1992** – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
4. **Legge 170/2010** – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
5. **Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA** – MIUR, 12 luglio 2011
6. **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012** – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
7. **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** – Indicazioni operative per l'inclusione degli alunni con BES
8. **Legge 150/2024** – Disposizioni in materia di valutazione nella scuola primaria e nel primo ciclo di istruzione.

ii. Finalità della valutazione inclusiva

La valutazione per gli alunni con bisogni educativi speciali deve essere:

- **Personalizzata**: rispettosa delle specificità individuali, dei diversi stili di apprendimento e delle modalità comunicative dell'alunno
- **Formativa**: orientata al miglioramento continuo dei processi di apprendimento e allo sviluppo del potenziale individuale

- **Autentica**: basata su osservazioni sistematiche in contesti significativi, privilegiando compiti di realtà e situazioni di apprendimento autentiche
- **Partecipata**: condivisa con l'alunno e la famiglia nel rispetto della trasparenza e del dialogo educativo, promuovendo il coinvolgimento attivo nel processo valutativo

La valutazione non deve in alcun modo assumere una funzione selettiva o punitiva, né rappresentare un ostacolo alla partecipazione piena e consapevole degli alunni con BES. Al contrario, essa va intesa come uno strumento per riconoscere i progressi, sostenere l'autoefficacia e valorizzare i percorsi di apprendimento individuali, contribuendo così alla costruzione di una scuola realmente inclusiva.

iii. Differenziazione per tipologie di BES

Tipologia BES	Modalità di valutazione	Modalità di recupero
Disabilità(L. 104/1992)	• Valutazione riferita al PEI e agli obiettivi personalizzati • Possibilità di prove equipollenti o differenziate • Rilevazione degli apprendimenti e del comportamento sociale • Certificazione delle competenze personalizzata	• Non specificamente normata • Previsti interventi individualizzati solo se l'insufficienza è riconducibile a una prova non coerente con il PEI
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)(L. 170/2010)	• Valutazione riferita al PDP, con utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi • Distinzione tra difficoltà specifiche e carenze di studio	• Obbligatori solo se l'insufficienza deriva dal disturbo e non da carenze di studio • Previste: prove integrative, modifiche delle modalità, tempi aggiuntivi, strategie alternative
Altri BES(Direttiva Min. 27/12/2012)	• Valutazione coerente con il PDP, se presente • Applicazione di misure personalizzate deliberate dal Consiglio di Classe	• Interventi consigliati quando l'insufficienza è legata al bisogno educativo • Azioni possibili: attività mirate, rinforzo, tutoring, apprendimento cooperativo

B. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è parte integrante del processo educativo e formativo. Essa deve essere ispirata a criteri di equità, trasparenza e inclusività, e tener conto del contesto, della storia personale e delle condizioni soggettive dell'alunno, con particolare attenzione agli studenti con BES.

Tipologia BES	**Criteri di valutazione del comportamento**
Disabilità (L. 104/1992)	• La valutazione deve tenere conto degli obiettivi educativi e relazionali previsti dal PEI • Si considera l'effettiva partecipazione alla vita scolastica, anche se mediata da supporti, figure di sostegno o adattamenti • Nella **Sezione 8** del PEI nazionale si stabilisce se il comportamento è valutato con gli stessi criteri della classe o se sono previste personalizzazioni
DSA (L. 170/2010)	• Non sono previste deroghe specifiche, ma si raccomanda di evitare che le difficoltà di apprendimento influenzino impropriamente il giudizio sul comportamento • La valutazione deve distinguere tra atteggiamenti volontari e reazioni collegate al disagio scolastico
Altri BES (Dir. Min. 27/12/2012)	• È opportuno considerare gli elementi previsti nel PDP, in particolare in presenza di fragilità emotive, relazionali o sociali • Si valorizzano progressi e impegno, anche se con esiti parziali

C. PROVE INVALSI E INCLUSIONE

i. Modalità di partecipazione differenziate

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Gli studenti con disabilità possono:

- Svolgere le prove INVALSI in modalità ordinaria con i compagni
- Usufruire di misure compensative (es. tempo aggiuntivo, strumenti tecnologici, lettura ad alta voce)
- Usufruire di misure dispensative (esonero da alcune parti della prova)
- Svolgere prove personalizzate predisposte dalla scuola, se necessario
- Essere esonerati dallo svolgimento delle prove in casi di disabilità grave, come previsto dal PEI e comunicato ufficialmente. In tal caso, gli alunni possono svolgere una prova inclusiva non valida ai fini della rilevazione INVALSI, predisposta dalla scuola in formato cartaceo o computer-based. Tale esonero, o la scelta di prove personalizzate, **non compromette in alcun modo l'ammissione all'Esame di Stato né il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) – L. 170/2010

Gli alunni con DSA:

- Possono usufruire di tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova)
- Possono utilizzare strumenti compensativi previsti dal PDP e abitualmente impiegati nella didattica (es. sintesi vocale, calcolatrice, mappe, dizionario, ecc.)

Le misure adottate devono essere coerenti con quanto previsto nel PDP e con la prassi didattica quotidiana.

N.B.: gli alunni con DSA **non possono essere esonerati dalle prove**, poiché la partecipazione alle prove INVALSI costituisce **requisito di ammissione all'Esame di Stato**.

ALTRI ALUNNI CON BES

Gli alunni con BES possono usufruire degli strumenti compensativi previsti nel PDP e utilizzati regolarmente nella didattica. Può essere assegnato tempo aggiuntivo per lo

svolgimento delle prove. Anche in questo caso, **non è previsto esonero**, poiché la partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria per l'ammissione all'Esame di Stato.

ii. Procedure operative di istituto

Le procedure dell'istituto prevedono:

- L'identificazione degli alunni con BES da parte dei docenti, con supporto del Referente per l'Inclusione
- La verifica della coerenza tra quanto previsto nei PEI/PDP e le misure indicate nelle linee guida INVALSI
- La comunicazione puntuale all'INVALSI delle modalità di partecipazione personalizzate
- L'organizzazione di sessioni dedicate o ambienti adeguati per lo svolgimento delle prove, quando necessario.

D. ESAME DI STATO

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Prove d'esame:

- Le prove possono essere predisposte in **forma personalizzata o individualizzata**, coerentemente con quanto previsto nel PEI, per valutare il progresso dell'alunno in relazione al proprio percorso.
- È possibile prevedere strumenti compensativi, misure dispensative, tempi più lunghi e l'assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia, se previsto dal PEI.
- L'elaborazione delle prove spetta alla sottocommissione, che si basa sulle indicazioni del PEI. Il **docente di sostegno fa parte della commissione d'esame** a pieno titolo.
- Per alunni con disabilità sensoriale, può essere presente un a**ssistente alla comunicazione** durante le prove orali, come previsto dal PEI, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge 104/1992. L'assistente non è componente della

commissione d'esame, ma può partecipare alle prove orali per supportare l'alunno, secondo quanto previsto dal PEI.

Certificazione:

- Agli alunni che **partecipano regolarmente a tutte le prove** dell'esame viene rilasciato il **diploma conclusivo del primo ciclo**, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, art. 11, commi 6 e 8.
- In caso di **mancata partecipazione a una o più prove**, viene rilasciato un **attestato di credito formativo**, che consente comunque l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di IeFP, esclusivamente ai fini del riconoscimento di crediti formativi.
- È sempre rilasciata la **certificazione delle competenze**, anche in forma personalizzata, ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) – L. 170/2010

Prove d'esame:

- Devono essere garantiti gli **strumenti compensativi** e i tempi aggiuntivi **abitualmente utilizzati**, in coerenza con il PDP.
- Sono ammesse **misure dispensative**, esclusivamente se previste dal PDP e debitamente motivate, per le sole parti delle prove scritte che risultino oggettivamente penalizzanti in relazione al profilo funzionale dell'alunno. **Non è mai ammessa la dispensa integrale dalla prova**.

Valutazione:

- I **criteri valutativi** devono tener conto delle specifiche difficoltà e delle misure adottate, sempre in coerenza con il **PDP**.
- Gli alunni conseguono il **diploma conclusivo** e ricevono la certificazione delle competenze come i loro pari.

ALTRI ALUNNI CON BES

- Possono accedere a **misure di personalizzazione** durante l'esame solo se formalizzate in un **PDP** approvato dal Consiglio di Classe.
- Le prove e la valutazione devono riflettere il percorso scolastico realmente compiuto.
- È garantito il rilascio del **diploma** e della certificazione delle competenze.

E. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE

- **Legge 150/2024** - Nuove disposizioni sulla valutazione
- **Ordinanza Ministeriale del 9 gennaio 2025** - Modalità applicative

A partire dal **secondo quadrimestre** dell'anno scolastico **2024/2025**, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti va espressa con giudizi sintetici:

OTTIMO – DISTINTO – BUONO – DISCRETO – SUFFICIENTE – NON SUFFICIENTE

APPLICAZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER ALUNNI CON BES

TIPOLOGIA BES	APPLICAZIONE GIUDIZI SINTETICI
DISABILITÀ (L. 104/92)	• **Giudizi personalizzati** coerenti con gli obiettivi del PEI • **Descrittori adattati** alle specificità dell'alunno • **Valutazione differenziata** quando prevista nel PEI
DSA (L. 170/2010)	• **Giudizi sintetici standard** con applicazione di strumenti compensativi/dispensativi • Valutazione coerente con il **PDP**
ALTRI BES (Dir. Min. 27/12/2012)	• **Giudizi sintetici standard** applicati tenendo conto del PDP quando presente • **Personalizzazione** nelle modalità di verifica

Nota sull’aggiornamento

Il presente documento è soggetto a periodici aggiornamenti, in funzione dell’evoluzione normativa e delle esigenze organizzative dell’Istituto. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate e integrate nel documento ufficiale.